



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 21/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria .

Seduta pubblica di prima convocazione

Esperito l'appello nominale risultano i sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	MAZZARO LUCA	P	10	PERISSUTTI MICHELE	P
2	BIASON ALESSIA	P	11	PUGNALE ADRIANO	P
3	GANZINI MATTEO	A	12	DI CECCO RAFFAELE	P
4	SANDRUVI LAURA	P	13	GENNARI LORENZO	P
5	ZANINI ELENA	P	14	ZAMPA PAMELA	A
6	VENUTI NICOLA	P	15	MORETUZZO MARIA ELISA	P
7	BEDIN ELENA	P	16	BELTRAME VIVIANA	A
8	PECILE GABRIELE	P	17	ELLERO SUE ELLEN	P
9	BLASONE DARIA	A			

Totale Presenti 13

Totale Assenti 4

Assiste **Il Segretario Comunale dott. Roberto Russi.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Luca Mazzaro** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

VISTO l'articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell'Imposta municipale propria – IMU;

CONSIDERATO che tale imposta ha sostituito l'Imposta comunale sugli immobili – ICI, disciplinata dal D. Lgs. n. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all'esercizio 2012 l'avvio del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

PRESO ATTO che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato articolo 13 del D. L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;

VISTE le numerose modifiche apportate alla normativa sopra citata, e in particolare dalla Legge di Stabilità per il 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC, rendendo definitivo il regime di applicazione dell'IMU;

VISTO il vigente Regolamento comunale IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 08/08/2014;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con l'articolo 1, commi 10-18 e 53-54, ha introdotto nuove agevolazioni ed esenzioni, disponendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016:

– comma 10 lett. b) – la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, se ricorrono determinate condizioni fissate nella norma stessa;

– comma 13 lett. a)- l'esenzione dall'applicazione dell'IMU, dei terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola;

– comma 53 – la riduzione al 75% dell'imposta calcolata all'aliquota comunale dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n.431;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92;

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'aliquota base è pari a 0,76% e che l'aliquota può essere modificata, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota è ridotta a 4% per le abitazioni principali (solo se categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuzione o aumento fino a un massimo di 0,2 punti percentuali;

- a decorrere dal 1/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione purchè non siano locati;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

PRESO ATTO che, a seguito delle novità legislative introdotte con la Legge di Stabilità 2016, il Comune di Pagnacco ha assimilato ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'abitazione non sia locata;

PRESO ATTO che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VISTI i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le aliquote base dell'imposta, la misura minima e massima delle stesse nonché l'entità delle detrazioni, disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) di confermare per il 2019, per le motivazioni descritte nella parte narrativa, le aliquote e detrazioni IMU già previste nel 2018 e precisamente:

- aliquota 4 per mille = per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 – alle eccedenze si applica l'aliquota base del 7,6 per mille),

- aliquota 7,6 per mille = aliquota base

- detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze € 200,00;

2) di confermare l'assimilazione ad abitazione principale dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti essere locata;

3) di dare atto che la Legge 28 dicembre 2015 n.208, Legge di Stabilità 2016, ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- l'esenzione dei terreni agricoli ubicati nei comuni definiti montani dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, nonché tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati ;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, se ricorrono determinate condizioni fissate nella norma stessa;
- la riduzione al 75% dell'imposta calcolata all'aliquota comunale dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431 art. 2 comma 3. Tale dicitura deve essere riportata sul contratto;
- che per queste variazioni del calcolo dell'imposta necessita acquisire la dichiarazione IMU del soggetto passivo in quanto il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Tali disposizioni vengono confermate nella Legge di Stabilità 2018;

4) di trasmettere, in via telematica a norma dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, che assolve anche alla pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di delibera, sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnetico (art. 35, 4° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari);

Il Sindaco al termine della discussione pone in votazione l'oggetto con il seguente esito:

Presenti :n. 13

Con voti n. 13 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge

DELIBERA

Di approvare per le causali in premessa espresse la sopra riportata proposta di delibera, facendola propria ad ogni effetto di legge,

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Presenti :n. 13

Con voti n. 13 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Luca Mazzaro

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

dott. Roberto Russi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)